

MISSIONE BILATERALE DI ASSISTENZA E SUPPORTO IN LIBIA	Volume 17	Luglio 2023 Edizione 12
	Sostituisce	Ottobre 2022 Edizione 11

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

VOLUME 17

SORVEGLIANZA SANITARIA

Volume 17	Sorveglianza Sanitaria	
-----------	------------------------	--

MISSIONE BILATERALE DI ASSISTENZA E SUPPORTO IN LIBIA	Volume 17	Luglio 2023 Edizione 12
	Sostituisce	Ottobre 2022 Edizione 11

ATTO DI APPROVAZIONE

Approvo il seguente

Volume 17 – Sorveglianza Sanitaria

Tripoli, lì 05/07/2023

IL COMANDANTE/DATORE DI LAVORO
Gen. B. Michele FRATERRIGO

Volume 17	Sorveglianza Sanitaria	
-----------	------------------------	--

MISSIONE BILATERALE DI ASSISTENZA E SUPPORTO IN LIBIA	Volume 17	Luglio 2023 Edizione 12
	Sostituisce	Ottobre 2022 Edizione 11

--	--	--	--

SOMMARIO

1.	LA SORVEGLIANZA SANITARIA	1
2.	IL GIUDIZIO DI IDONEITÀ.....	2
3.	DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI	2
4.	LA CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO.....	2
5.	ATTIVAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA.....	3

MISSIONE BILATERALE DI ASSISTENZA E SUPPORTO IN LIBIA	Volume 17	Luglio 2023 Edizione 12
	Sostituisce	Ottobre 2022 Edizione 11

1. LA SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria rappresenta certamente una delle più importanti, se non la prima, delle misure generali di tutela per la prevenzione e protezione della salute dei lavoratori esposti a rischi professionali, ed è strumento in grado di determinare tempestivamente l'insorgenza di effetti dannosi, per prendere misure utili al loro contenimento o alla loro definitiva risoluzione.

Le linee guida per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, definite in questo volume, parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi, sono state elaborate dal Datore di Lavoro, Responsabile del SPP, con l'obiettivo di definire i criteri corretti di valutazione dell'idoneità al lavoro, per assicurare il pieno utilizzo delle risorse umane nel rispetto dell'esigenza di tutela della salute.

La sorveglianza sanitaria è definita dal D.Lgs 81/08 come l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. In pratica, si tratta di un'attività complessa volta a tutelare la salute dei lavoratori e a prevenire l'insorgenza di malattie professionali, si può definire come la somma delle visite mediche, delle indagini specialistiche e di laboratorio, delle informazioni sanitarie e dei provvedimenti adottati dal medico, al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori nei confronti del rischio lavorativo.

La sorveglianza sanitaria è attivata in tutti i luoghi di lavoro nei quali sono presenti dei fattori di rischio per la salute dei lavoratori. Naturalmente, prima devono essere adottati tutti i possibili accorgimenti tecnici e/o procedurali per eliminare o ridurre tali rischi.

Essa comprende:

- visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;

e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione. La visita, si conclude con l'espressione di un **giudizio di idoneità alla mansione** specifica di cui si informa il lavoratore e che viene consegnato in forma scritta al Datore di Lavoro.

La sorveglianza sanitaria è affidata al Medico Competente, una delle figure del sistema di prevenzione aziendale, si tratta di un medico specialista in medicina del lavoro (o discipline analoghe) cioè di un

MISSIONE BILATERALE DI ASSISTENZA E SUPPORTO IN LIBIA	Volume 17	Luglio 2023 Edizione 12
	Sostituisce	Ottobre 2022 Edizione 11

medico che ha approfondito i suoi studi sugli effetti dannosi per la salute dei vari rischi presenti sui luoghi di lavoro.

Il Medico Competente è nominato dal Datore di Lavoro, visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno, elenca i rischi che ha individuato tramite il sopralluogo, istituisce la cartella sanitaria, partecipa alla redazione del documento di valutazione dei rischi rischio, valuta le schede di sicurezza delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo ed i risultati di eventuali misure ambientali.

Una volta individuati i rischi e la loro entità stabilisce la periodicità della visita medica e gli eventuali accertamenti integrativi che ritiene necessari per poter esprimere un giudizio di idoneità.

2. IL GIUDIZIO DI IDONEITÀ

Al termine della visita e degli eventuali esami aggiuntivi il medico competente esprime un giudizio di idoneità alla mansione specifica cioè alla mansione alla quale è adibito il lavoratore, esso può essere:

- idoneo alla mansione specifica;
- temporaneamente non idoneo alla mansione specifica (significa che le condizioni di salute che non consentono di adibire il lavoratore alla sua mansione sono solo temporanee, cioè è previsto un miglioramento nel tempo);
- idoneo con prescrizioni o limitazioni (il lavoratore può svolgere la sua mansione ma con particolari accorgimenti, come evitare alcune manovre o alcune fasi dell'attività lavorativa oppure riducendo il ritmo di lavoro);
- non idoneo alla mansione specifica in questo caso il Medico Competente ritiene che le condizioni cliniche del lavoratore non gli consentono di svolgere la mansione specifica. In questo caso il Datore di Lavoro deve adempiere a tutti gli obblighi relativi al cambio di profilo professionale per il personale civile o all'eventuale cambio di categoria per il personale militare, in collaborazione con il Medico Competente.

3. DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI

I lavoratori in tema di sorveglianza sanitaria hanno il diritto di:

- fare ricorso contro il giudizio del medico;
- poter accedere ai dati sanitari che lo riguardano;
- avere spiegazioni ed informazioni dal medico sul proprio stato di salute;
- ricevere copia del documento sanitario e di rischio, essere sottoposto a visita qualora il lavoratore ritenga di avere problemi sanitari connessi con la sua attività lavorativa. Il lavoratore deve essere cosciente del fatto che la sorveglianza medica è uno strumento di tutela della propria salute; pertanto deve collaborare con il medico competente fornendogli tutte le informazioni richieste sul proprio stato di salute.

Per il lavoratore è un obbligo sottoporsi, con le periodicità che gli vengono comunicate, alle visite ed alle indagini che il medico ritiene necessarie (D.Lgs 81/08 art. 20 comma 2 lettera i).

4. LA CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO

La cartella sanitaria e di rischio è uno degli strumenti del Medico Competente, egli deve istituirla una per ciascun lavoratore e contenere i dati sanitari soggetti a segreto professionale, quindi deve essere custodita in luogo sicuro.

Volume 17	Sorveglianza Sanitaria	Pagina 2 di 3
-----------	------------------------	---------------

MISSIONE BILATERALE DI ASSISTENZA E SUPPORTO IN LIBIA	Volume 17	Luglio 2023 Edizione 12
	Sostituisce	Ottobre 2022 Edizione 11

Il datore di lavoro non ha accesso ai contenuti della cartella sanitaria, che dovrà essere custodita presso lo stesso visto la situazione in cui si opera e che, comunque, verrà concordato con il medico competente quando designato.

Il lavoratore ha diritto in qualunque momento a ricevere copia della sua cartella se ne fa richiesta. Ne riceverà comunque una copia alla cessazione del rapporto di lavoro. Il D.LGS 81/08 nell'allegato 3 A, ha previsto i contenuti minimi che il Medico Competente, nel corso della sorveglianza sanitaria, deve raccogliere e registrare nella cartella sanitaria. Il datore di lavoro, per i lavoratori di cui all'articolo 246, che nonostante le misure di contenimento della dispersione di fibre nell'ambiente e l'uso di idonei DPI, nella valutazione dell'esposizione accerta che l'esposizione è stata superiore a quella prevista dall'articolo 251, comma 1, lettera b), e qualora si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo 240, li iscrive nel registro di cui all'articolo 243, comma 1, e ne invia copia agli organi di vigilanza ed all'ISPEL. L'iscrizione nel registro deve intendersi come temporanea dovendosi perseguire l'obiettivo della non permanente condizione di esposizione superiore a quanto indicato all'articolo 251, comma 1, lettera b). Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e all'ISPEL copia dei documenti di cui al comma 1. Il datore di lavoro, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, trasmette all'ISPEL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1. L'ISPEL per il tramite del medico competente, provvede a conservare i documenti di cui al comma 3 per un periodo di quaranta anni dalla cessazione dell'esposizione.

Il personale militare impiegato presso la missione MIASIT, svolge la propria attività per il soddisfacimento dei compiti previsti e nel pieno rispetto del profilo di categoria di appartenenza, qualifica e abilitazioni possedute, e, pertanto, arriva in teatro con una propria idoneità alla mansione.

Tale scheda, ove valutato dal M.C. in TO, potrà diventare parte integrante della Cartella Sanitaria e di Rischio, qualora ritenuta necessaria una ulteriore attività sanitaria. Ove in TO si determinasse la necessità, in virtù di mansioni differenti tra TO e Patria ed in presenza del MC, di instaurare un eventuale cartella sanitaria, quest'ultima verrà custodita dal DL, il quale rimetterà la stessa all'ente di provenienza del militare al termine del mandato.

5. ATTIVAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA

Pertanto, l'eventuale attivazione della sorveglianza sanitaria, sarà subordinata alla mancanza di idoneità e/o scadenza della stessa, subordinatamente al tipo di accertamenti che la situazione logistica consente di effettuare ed alla presenza del MC.